



COMUNE DI CESENA
Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 Febbraio 2018
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 luglio 2020
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29 giugno 2021

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....

Art. 2 – Presupposto per l’applicazione della tassa

Art. 3 – Soggetto attivo.....

Art. 4 – Soggetti passivi.....

Art. 5 – Locali ed aree oggetto della tassa.....

Art. 6 – Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa.....

Art. 7 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio e riduzioni della tassa.....

Art. 8 – Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

Art. 9 – Agevolazioni per raccolta differenziata e compostaggio utenze domestiche e avvio al recupero utenze non domestiche.....

Art. 9-bis - Agevolazioni per avvio al recupero del totale dei rifiuti urbani.

Obblighi di comunicazione e rendicontazione.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 – Categorie di utenza.....

Art. 12 – Tariffe della tassa

Art. 13 – Scuole statali.....

Art. 14 – Versamento della tassa

Art. 15 – Dichiarazione.....

Art. 16 – Tassa giornaliera.....

Art. 17 – Rimborsi

Art. 18 – Attività di controllo, accertamento e sanzioni.....

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 - Contenzioso.....

Art. 21 – Entrata in vigore del Regolamento e norme transitorie.....

Art. 22 – Clausola di adeguamento.....

Tabella 1 - TABELLA CODICI ATECO 2007.....

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti **urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006** in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, **urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006**. Per la gestione del servizio si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani approvato dalla competente autorità con Deliberazione ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei **rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006** o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.

2. **Abrogato¹**

3. **Abrogato²**

4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

¹ Periodo in vigore per l'annualità di imposta 2020 "In particolare ai fini della raccolta, trasporto e smaltimento, sono assimilati qualitativamente agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, elencati all'art. 4 del Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Deliberazione ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni" (aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020)

² Periodo in vigore per l'annualità di imposta 2020 "Nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti speciali di cui al comma 2 sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore al doppio del coefficiente di produttività specifica Kd in rapporto alla superficie di origine (espresso in Kg./mq.*anno) e relativo alla categoria di contribuenza così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe (aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020)

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 642, della Legge n. 147/2013, la tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti **urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006**. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
 - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Tale condizione permane anche qualora l'unità immobiliare venga concessa in locazione/comodato in modo frazionato a studenti universitari e/o soggetti non residenti indipendentemente dal periodo di utilizzo ³.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

³ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TASSA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani **di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006:**
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - c) **abrogato⁴;**
 - d) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa è quella calpestabile.
3. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc.);

⁴ Versione in vigore fino al 31/12/2020: "le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari"

- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio **suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. 152/2006.**
4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
 5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
 6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
 7. Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tassa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
 - 36 mq. per ogni autolavaggio.
 8. Abrogato ⁵.

ARTICOLO 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani **di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006** per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile. Per le utenze non domestiche chiuse ed inutilizzate il requisito dell'assenza degli allacci di cui all'art. 2,

⁵ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

comma 5, del presente Regolamento, non sussiste qualora siano previsti dagli obblighi di legge;

- f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;
- g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo alla tassa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- j) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- l) i locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
- m) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani**
- n) i locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano **in modo prevalente e continuativo** rifiuti speciali **di cui all'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti
- o) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari**

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione; l'esclusione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e non può avere effetto retroattivo ⁶

⁶ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

ARTICOLO 7
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RIDUZIONI DELLA TASSA

1. **Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett- b-ter del D.lgs. 152/2006 è svolto in regime di privativa.** La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
2. **La tassa è ridotta del 60% per le aree e i locali in cui il punto di conferimento del rifiuto indifferenziato (concordato con il Gestore nel servizio porta a porta) o da contenitore stradale è superiore a 400 m rispetto all'accesso della proprietà privata (si intende quindi il punto oltre il quale non si può accedere senza un preventivo permesso del proprietario solitamente delimitato da cancello o cartello di area privata o altro).**
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta dell'80% limitatamente al periodo di interruzione.
4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
 - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
 - c) per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuti ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
 - d) per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al 30%; tale uso stagionale o discontinuo deve risultare da idonea documentazione o titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale ⁷;
 - e) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione pari ai due terzi della tassa.
5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

⁷ Lettera modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

ARTICOLO 8
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. **Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649 primo periodo della L. 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (al cui smaltimento è tenuto il produttore a condizione che lo stesso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente), non si tiene conto della porzione di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche ⁸.**
- 1-BIS Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g) ed i) che producono unicamente rifiuti speciali sono escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici ove si producano rifiuti urbani (fabbricati, mense, servizi, uffici, ecc.) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184. Comma 3, del D.Lgs. 152/2006.**
- 1-TER Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lett. b-ter) e 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 della L. 147/2013).**
2. **Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f) e h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani e come disposto dall'articolo 1, commi 649 e 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'intera superficie su cui l'attività viene svolta è ridotta delle percentuali di seguito indicate:**
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
 - e) laboratori di analisi: 10%

⁸ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 20%
- h) falegnamerie e vetrerie: 10%
- i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%
- j) cantieri navali: 15%
- k) marmisti: 15%
- l) verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
- m) metalmeccaniche: 25%
- n) lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%.

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO riportati in fondo al presente Regolamento.

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali ⁹.

3bis. Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se **conferiscono a ditte specializzate imballaggi terziari**, è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10% ¹⁰.

4. Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali e contestuale produzione del contratto con la Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa documentazione ¹¹.

ARTICOLO 9

AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE E AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

1. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel

⁹ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

¹⁰ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

¹¹ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso ¹².

2. A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:

- a. **per le utenze domestiche residenti**, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", con superficie non inferiore a mq. 40, è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante l'uso del composter di cui è prevista anche la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta.

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l'impiego di composter viene riconosciuta un'agevolazione di euro 6,00/anno per ogni componente del nucleo familiare.

L'agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell'anno solare, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione di idonea dichiarazione.

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche sono fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi ai periodici controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità, con eventuale ritiro del compostiere non utilizzato.

- b) sono previste agevolazioni per la **raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica** ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 e **fino ad un massimo pari al 50% della quota variabile** mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso i centri di raccolta. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0,05
Carta e cartone	0,05
Metallo	0,05
Accumulatori	0,05
Legno	0,05
Vetro	0,05
Contenitori T/F	0,05

¹² Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

Farmaci	0,05
Filtri olio	0,05
Ingombranti misti	0,05
Lampade fluorescenti	0,05
Olii minerali	0,05
Olii alimentari	0.05
Pile	0,05
Pneumatici	0,05
Sfalci potature	0,05
Frigoriferi	0,05
Video	0,05
Altri RAEE	0,05
Indumenti	0.05

L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio della tassa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente.

3. Utenze non domestiche

Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 da esse stesse prodotti di cui all'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 (tabella di seguito riportata), **la quota variabile del tributo, fino ad un massimo del 70%, è decurtata di Euro 18,00 a tonnellata avviata a recupero per i seguenti codici CER e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della L. 147/2013:**

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105

MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

La Ditta che intende usufruire dello sgravio della quota variabile del tributo ¹³ per l'avvio al recupero dovrà trasmettere a pena di decadenza del diritto all'agevolazione, preferibilmente per via telematica e con frequenza semestrale, entro il 31 del mese successivo al semestre solare di riferimento (31/07 per il periodo Gennaio-Giugno e 31/01 per il periodo Luglio-Dicembre) e sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente:

1. Richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
2. scansione leggibile **della 4° copia dei** formulari o documenti **equipollenti** in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

La riduzione sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio della tassa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente.

¹³ Modifica apportata con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

ARTICOLO 9-BIS

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, compreso l'indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell'Ente (protocollo@pec.comune.cesena.fc.it) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022; qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo fossero pervenute comunicazioni incomplete il competente ufficio provvederà ad inviare richiesta di integrazione della documentazione presentata da inoltrare improrogabilmente entro il nuovo termine fissato dall'ente stesso a pena di inammissibilità della richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico.
4. La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell'Ente medesimo (protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
 - a. i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero
 - b. scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno di riferimento (con il peso a destinazione);
 - c. attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
 - d. il MUD dell'anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell'anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa);
10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹⁴. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
12. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo non sono concesse agevolazioni o riduzioni sulla quota fissa della tariffa anche se concorrono le condizioni di cui al precedente articolo 7, comma 4, lettera d).

¹⁴ Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

ARTICOLO 10

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% della tassa dovuta, eccetto nel caso di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e) del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tassa.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, gli studenti che dimostrino di dimorare in altro Comune per motivi di studio e di essere assoggettati a TARI nel medesimo Comune; tale agevolazione decorre dalla data di presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai sensi Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e limitatamente al periodo di non occupazione dei locali.

L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'autocertificazione ed ha effetto per le annualità successive a quella di presentazione sempreché non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

- b) domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune possono, in alternativa al criterio di cui sopra (della superficie), produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo che si intesta l'utenza (sia esso proprietario/comproprietario o affittuario) purchè ne abbia l'uso esclusivo.

Le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune in altro indirizzo e tenute a disposizione dei medesimi possono, in alternativa al criterio generale di cui sopra e previa presentazione di autocertificazione, assumere come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa quello pari ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo che si intesta l'utenza (anche se in comproprietà) purchè ne abbia l'uso esclusivo.

Qualora la medesima utenza domestica venga concessa in locazione o comodato a più soggetti non appartenenti al medesimo nucleo familiare e con contratti di locazione/comodato differenti (es. studenti universitari e/o lavoratori), l'utenza deve essere intestata al proprietario dell'immobile (in caso di comproprietà dello stesso deve essere intestata ad uno dei comproprietari) come utenza domestica non residenti e si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa quello desunto dalla tabella sopra riportata.

Qualora un'utenza domestica intestata a soggetto residente venga affittata parzialmente a studenti universitari o lavoratori (che non vi prendono la residenza anagrafica e/o non fanno parte del nucleo familiare residente), pur mantenendo la qualifica di utenza domestica residente si assume come numero di occupanti la somma degli stessi, compreso il nucleo familiare residente. A tale scopo il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione¹⁵.

¹⁵ Lettera b) modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

3. Per le **utenze non domestiche** la tariffa applicabile è unica ed individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, facendo riferimento all'attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea documentazione.

Nel caso di utenze non domestiche che svolgono attività diverse, ossia riferibili a codici ATECO distinti, purché effettuate in unità immobiliari separatamente accatastate e/o in aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie deve risultare dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita all'ufficio competente.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10 .

ARTICOLO 12 TARIFFE DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato dalle norme statali. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani **di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006** avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura

Versione in vigore fino al 31/12/2019:

“b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Le utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.”

dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa non versate.

4. La delibera di approvazione delle tariffe della tassa stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Nella modulazione delle tariffe, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).

ARTICOLO 13 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 14 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. La tassa viene liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
 - a) 31 maggio: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile applicando le tariffe deliberate l'anno precedente a quello in corso;
 - b) 31 luglio: è liquidato l'acconto relativo periodo maggio – agosto applicando le tariffe deliberate l'anno precedente a quello in corso;
 - c) 16 Dicembre: è liquidato il dovuto per il periodo settembre – dicembre applicando le tariffe

deliberate nell'anno in corso, comprensivo del conguaglio tariffario dell'intera annualità d'imposta ¹⁶.

3. Entro la fine del mese di Marzo, il Comune può emettere un'eventuale rata/bollettazione a conguaglio, del tributo dovuto per l'anno solare precedente, per le utenze per le quali dovesse emergerne la necessità. In ogni caso il conguaglio per anni precedenti viene riscosso in unica soluzione ¹⁷.
4. Abrogato ¹⁸.
5. Abrogato ¹⁹.
6. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, e, ogni altra informazione utile relativa al servizio erogato e al soggetto esercente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio servito così come disposto dalla vigente normativa in termini di trasparenza secondo le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento cartaceo di riscossione fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico ²⁰.
7. Il contribuente che non avesse ricevuto gli avvisi di pagamento di cui al comma 6 dovrà richiederne copia al competente ufficio per assolvere al pagamento della tassa entro i termini ordinari di cui al comma 2.
8. La tassa non è dovuta se di importo inferiore ad euro 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore ad euro 12,00, la tassa verrà liquidata nella rata successiva. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo inferiore ad euro 5,00 ²¹.
9. Abrogato ²².

¹⁶ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020
Versione in vigore fino al 31/12/2019:

“2. La tassa viene liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:

- a) 31 maggio: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile;*
- b) 31 luglio: è liquidato l'acconto relativo periodo maggio – agosto;*
- c) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre.”*

¹⁷ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

¹⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

¹⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

²⁰ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

²¹ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

²² Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

ARTICOLO 15 DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

Per la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate si rinvia ai successivi commi 8 e 9.

3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copia del documento d'identità o con mail attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica, ove istituito, o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio competente, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o trasmissione con e-mail.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione. La dichiarazione è in ogni caso obbligatoria qualora si intenda beneficiare delle "esclusioni" di cui all'art. 6 del presente Regolamento e produce effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa ²³.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
6. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti; **tale modifica decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione anagrafica è intervenuta.**
8. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarati deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento; qualora venga

²³ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

presentata entro l'anno solare in cui avviene la cessazione ma oltre il suddetto termine, la cessazione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole. Qualora non venisse presentata dichiarazione di subentro entro i sopra indicati termini l'utenza rimarrà intestata al soggetto deceduto e a quest'ultima verrà applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche non residenti assumendo come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di cui all'art. 11 del presente regolamento ²⁴.
11. Abrogato ²⁵.
12. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione della tassa.

ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani **di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. 152/2006** prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.

²⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

²⁵ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ARTICOLO 17 RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, del presente Regolamento. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'articolo 15.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita con apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. In assenza di apposita deliberazione si applicano gli interessi legali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.

5. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00.

ARTICOLO 18 ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, dal Comune o dal concessionario, per la gestione della tassa.
8. La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori. La misura degli interessi è stabilita con apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

ARTICOLO 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti messi a disposizione del Comune dalle norme vigenti in materia e secondo quanto disposto nel Regolamento generale delle Entrate tributarie ²⁶.
2. Abrogato ²⁷.

ARTICOLO 20 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio **2018 salvo le modifiche intercorse successivamente a tale data che entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno in cui sono state deliberate.**
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

²⁶ Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

²⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2020, efficace dal 01/01/2020

ARTICOLO 22
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12
20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12
20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12
20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12
20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12
20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12
20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	12
20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12
20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12
22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15
22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15
22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15
22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15
22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15
22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15
22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15
22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15
22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15
22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15
22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15
24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15
24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15
24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	14-15
24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15
25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15
25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15
25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15
25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15
25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15
25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15
25.24.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15
26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	14
26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14
26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15
26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14
26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14
26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15
26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15
26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15
26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15
26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15
26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15
26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15
26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	14-15
26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15
26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15
26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15
26.70.1	23.70.1	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14
26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15
27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	14-15
27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15
27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	14-16
27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15
27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15
27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15
27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15
27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15
27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	14-15
27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15
27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15
28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15
28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	14-15
28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15
28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	14-15
28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15
28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15
28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15
28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15
28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15
28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15
28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo		
28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	14-15
28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15
28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15
28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
		metallo		
28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15
28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15
28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15
28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15
28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15
28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15
28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15
28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15
28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15
28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15
28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15
28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15
28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15
29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15
29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15
29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15
29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15
29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15
29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15
29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15
29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15
29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15
29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
		(includere parti e accessori)		
29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (includere parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15
29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13
29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15
29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (includere parti e accessori)	20-21	14-15
29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13
29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13
29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15
29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (includere parti e accessori)	20-21	14-15
29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (includere le macchine utensili)	20-21	14-15
29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (includere parti e accessori)	20-21	14-15
29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (includere le macchine utensili)	20-21	14-15
29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (includere parti e accessori)	20-21	14-15
29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (includere le macchine utensili)	20-21	14-15
29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	14-15
29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (includere parti e accessori)	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15
29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15
29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15
29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15
30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15
30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15
30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15
31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15
31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15
31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15
31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15
31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15
31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15
31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15
31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15
33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15
33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15
33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15
33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
		speciali nca (incluse parti e accessori)		
33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15
33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15
33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15
34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15
34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15
34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15
34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15
35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15
35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15
35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15
35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15
35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
		loro motori)		
35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15
35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15
35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15
35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15
35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15
35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15
35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15
35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15
35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15
35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15
35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15
36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12
36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	12-14
36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15
50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13
50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13
50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	13
50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13
50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13
51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13
74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15
85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8
85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8
85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8
85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15